STATUTO SOCIETARIO APPROVATO NEL CORSO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 4 FEBBRAIO 2019.

Allegato "B" all'atto n. 35741/16165 di Repertorio.

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione

"SPT HOLDING S.P.A."

ART. 2

La Società ha per oggetto:

a) assunzione e rilievo di concessioni per l'esercizio di linee automobilistiche,ferroviarie, funicolari e navigazione per acqua e per aria, per il trasporto pubblico di persone e merci, anche per conto di terzi;

b) impianto ed esercizio, in proprio e per conto di terzi, di mezzi di trasportoin genere di persone e di merci per terra, per acqua e per aria;

c) esercizio di servizi di trasporto turistici, speciali, "a chiamata" e similari, noleggio di mezzi di trasporto;

d) acquisto, alienazione, costruzione, riparazione e manutenzione di materialeferroviario, automobilistico, funicolare e di navigazione per acqua e aria;

e) studi, ricerche, indagini, progetti, azioni promozionali nel settore della mobilità, anche per conto terzi;

f) realizzazione e gestione di parcheggi, anche in edifici multipiano, per autoveicoli, anche in concessione da terzi o in qualsiasi altra forma;

g) realizzazione e gestione di stazioni di autolinee e di navigazione per acqua e per aria, di autostazioni di servizio, di officine di riparazione e manutenzione mezzi di trasporto anche per conto terzi;

h) realizzazione e gestione di strutture a servizio della mobilità pubblica e privata, compresa l'istituzione di agenzie di viaggio;

i) tutte le attività collaterali e connesse con i servizi predetti;

l) costruzione, trasformazione, acquisto, vendita, gestione ed amministrazionedi beni immobili, nonchè locazione degli stessi ed ogni attività di valorizzazione e di incremento del patrimonio immobiliare che non abbia finalità meramente speculative;

m) organizzazione di eventi e manifestazioni che abbiano come obiettivo lapromozione e lo sviluppo della mobilità sostenibile e del territorio;

n) produzione di servizi informatici e gestione di servizi volti a migliorare l'accoglienza e la promozione turistica del territorio.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali e industriali, mobiliari e immobiliari, finanziarie e fidejussorie ritenute opportune per il conseguimento dello scopo sociale, escluse le attività riservate agli intermediari finanziari. Può inoltre partecipare in altre Società ed Imprese, esistenti o da costituire, che svolgono le attività specificate nel 1° comma o altre attività industriali o commerciali alle stesse connesse o comunque tali da apportare un incremento del traffico sulle linee gestite direttamente o in compartecipazione, quali - ad esempio - le attività nel campo alberghiero e turistico, il tutto purchè non ai fini del collocamento e non in via prevalente.

ART. 3

La sede della Società è stabilita in Como.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è attribuito alla competenza dell'Organo Amministrativo.

La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Ferma restando l'unicità della programmazione, della gestione economica e patrimoniale della Società, la struttura

organizzativa della stessa dovrà essere eventualmente articolata in funzioni, compiti e servizi omogenei, che comunque salvaguardino la unitarietà della gestione, della programmazione, dell'utilizzo delle risorse della Società.——
Il Consiglio di Amministrazione determina i criteri di detta operazione in modo che la struttura organizzativa corrisponda anche alle specificità funzionali dei servizi; attribuiti alle varie divisioni.——

——ART. 4——

La durata della Società è stabilita dalla data dell'Atto Costitutivo fino al 31 dicembre 2080. La stessa può essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.——

——ART. 5——

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, all'indirizzo risultante dal libro soci.—
Le variazioni degli indirizzi dovranno essere comunicate in forma scritta ed annotate nel libro soci a cura dellorgano di amministrazione.——

——CAPITALE——

——ART. 6——

Il capitale sociale è di euro 10.236.537,00 (diecimilioniduecentotrentaseimilacinquecentotrentasette virgola zero zero) rappresentato da n. 1.983.825 (unmilionenovecentottantatremilaottocentoventicinque) azioni del valore nominale di euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna.——
Le azioni sono nominative.——
Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 nella titolarità delle azioni costituenti il capitale sociale dovrà essere sempre rispettata la presenza di soci enti pubblici nella misura di almeno il 51% delle azioni.——

——ART. 7——

Il Socio che intenda vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni deve informare con lettera raccomandata a.r. inviata alla sede sociale il Consiglio di Amministrazione.——
Il Consiglio di Amministrazione ne dà comunicazione, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di cui al comma precedente, agli altri Soci con lettera raccomandata a.r. da inviare al loro domicilio o sede sociale risultanti dal libro dei soci. Questi ultimi possono rendersi acquirenti delle azioni offerte in vendita in proporzione delle azioni rispettivamente possedute. Nel caso in cui il numero delle azioni poste in vendita non sia pariteticamente divisibile tra tutti gli acquirenti concorrenti, la differenza non ripartibile è assegnata mediante sorteggio.——
I Soci che intendano concorrere all'acquisto devono comunicare mediante lettera raccomandata a.r. tale loro volontà al Consiglio di Amministrazione entro 40 giorni da quello in cui hanno ricevuto la comunicazione.——
Il prezzo delle azioni è stabilito dal Consiglio di Amministrazione in base al valore della Società determinato ai sensi dell'art. 2437 ter del Codice Civile con riferimento alla data in cui è pervenuta alla Società la lettera raccomandata a.r. di cui al 1° comma.——
Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo col criterio sopra indicato si fa ricorso ad un unico arbitratore scelto dal Presidente del Tribunale di Como ad istanza della parte più diligente.——
In caso di esercizio parziale del diritto di prelazione, così come nella ipotesi in cui nessun Socio intenda acquistare la partecipazione offerta, il Consiglio di Amministrazione, entro il termine di 1 mese dalla scadenza del termine

previsto per l'esercizio del diritto di prelazione, provvederà alla collocazione delle azioni inoptate sulla base del prezzo come sopra determinato, individuando, con modalità trasparenti e non discriminatorie, enti pubblici ovvero, sempre nel rispetto della prevalenza del capitale pubblico, soggetti privati di accertata professionalità e solidità economica da scegliere con procedure di evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti.——

Esperite inutilmente le procedure di cui sopra, il Socio offerente sarà libero di vendere o trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni o quelle rimaste inoptate o non cedute dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle modalità e procedure di cui al comma precedente.——

Per il trasferimento delle azioni a terzi non soci deve essere richiesto dall'azionista cedente, mediante lettera raccomandata a.r. contenente anche le condizioni della vendita, il preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione, il quale può negarlo qualora la persona dell'acquirente designato non risponda alle caratteristiche fondamentali della compagine dei possessori delle azioni in considerazione dell'attività sociale.——

Il Consiglio di Amministrazione deve portare a conoscenza del Socio interessato la propria decisione entro 30 giorni dalla data in cui gli è pervenuta la richiesta di vendita o di trasferimento.——

In caso di diniego del gradimento, il Socio potrà recedere dalla Società con applicazione degli artt. 2437 bis, 2437 ter e 2437 quater del Codice Civile.——

——ART. 8——

Il versamento dei conferimenti corrispondenti alle azioni sottoscritte deve essere effettuato nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.——

Il capitale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, secondo le prescrizioni di legge. Le condizioni, i termini e le modalità di emissione delle nuove azioni, dei versamenti dovuti per le stesse ed il loro collocamento sono determinati dal Consiglio di Amministrazione. Sulle quote dovute dai Soci in mora nei versamenti decorre l'interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto, aumentato di tre punti.——

——ART. 9——

Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai Soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima.——

——ASSEMBLEE——

——ART. 10——

L'assemblea è ordinaria e straordinaria a' sensi di legge.——

Essa può essere convocata anche fuori dalla Sede Sociale purchè in Italia.——

——ART. 11——

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno:——

- entro il 31 dicembre di ciascun anno per l'approvazione del documento programmatico con indicazioni economico-finanziarie per l'anno successivo e per deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;——
- entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del

bilancio d'esercizio e sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.———
Il predetto termine di 120 giorni è aumentato a 180 giorni qualora ricorrano le condizioni previste dalla Legge e gli Amministratori segnalino le ragioni della dilazione a' sensi di legge.———
L'Assemblea straordinaria si riunisce tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno e nei casi stabiliti dalla legge.———

———ART. 12———

La convocazione dell'Assemblea viene fatta con le modalità di cui all'art. 2366, 3° comma del Codice Civile.———
Pertanto l'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, pubblicato su un quotidiano di Como o anche con lettera raccomandata o telefax o posta elettronica ovvero qualsiasi altro mezzo che garantisce la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi al domicilio dei soci, amministratori e, se nominati, sindaci effettivi non meno di 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.———
Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione qualora i soci partecipanti all'assemblea di prima convocazione non rappresentino complessivamente la parte di capitale richiesta per la regolare costituzione della stessa.———
Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipino all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.———
Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.———
Nella predetta ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.———

———ART. 13———

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.———
Il diritto di intervenire all'Assemblea spetta al rappresentante legale pro-tempore di ciascun Ente azionista della Società o a suo delegato. Tale diritto viene esercitato con l'osservanza di quanto dispongono gli artt. 2370 e 2372 del Codice Civile.———

———ART. 14———

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In Sua assenza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.———
Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli azionisti o loro rappresentanti ad intervenire, per constatare se l'Assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire il modo di votare.———
L'Assemblea nomina un Segretario che può essere non Socio e, se lo ritiene del caso, due scrutatori.———

———ART. 15———

Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto.———
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze previste dall'art. 2368 del Codice Civile e, in caso di seconda convocazione, dall'art. 2369 del Codice Civile.———
Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima

che in seconda convocazione, è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale.

ART. 16

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

All'Assemblea compete autorizzare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che non siano già di competenza medesima dell'Assemblea ovvero di quelli indicati specificatamente così come indicato nel II comma dell'art. 42 del T.U. 267/2000: la costituzione o la partecipazione ad altre società, la stipula di convenzioni con altri enti pubblici, la costituzione o la modificazione di altre forme associative, l'affidamento a terzi della resa di parte del servizio affidato, gli acquisti e le mediazioni immobiliari e le relative permute, la nomina dei rappresentanti nelle società partecipate.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto dal Notaio scelto dal Presidente dell'Assemblea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 17

Fatte salve eventuali maggiori limitazioni di legge in materia di composizione dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri di cui:

- un membro nominato dal Comune di Como;
- un membro nominato dal "Consorzio Pubblici Trasporti spa" di Como;
- un membro nominato dalla Provincia di Como.

La composizione del Consiglio deve assicurare il rispetto del criterio di equilibrio tra i generi nella misura richiesta dalla normativa vigente, nonché di tutte le normative vigenti che disciplinano i criteri e le modalità di composizione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il primo Consiglio di Amministrazione viene convocato e presieduto, per lo scopo di cui sopra, dal consigliere più anziano di età.

Qualora venga a cessare, per qualsiasi causa, la partecipazione alla Società di taluno degli Enti suindicati, gli Amministratori nominati dal Socio cessato decadono automaticamente.

Alla copertura delle cariche resesi vacanti provvede l'Assemblea dei Soci.

La nomina degli Amministratori è fatta per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Agli Amministratori e al Collegio Sindacale della Società spettano gli emolumenti stabiliti dall'Assemblea, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa nazionale.

Ai componenti degli organi sociali è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonchè trattamenti di fine mandato.

ART. 18

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o per altre cause, uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, sempre che non trattasi di cessazione di Amministratori nominati ex art. 2449 del Codice Civile, alla cui surroga provvede il Socio che vi ha diritto.——

Se per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consigli di Amministrazione.—

In tal caso si procede senza indugio alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori decaduti ai sensi del comma precedente restano in carica sino alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione con l'osservanza del disposto di cui all'articolo 17.——

——ART. 19——

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Presidenza è assunta da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. E' esclusa la nomina del Vice Presidente.——

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone i compiti e le responsabilità secondo il disposto di cui all'art. 2396 del Codice Civile.——

——ART. 20——

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella Sede Sociale sia altrove, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta dal Presidente del Collegio Sindacale oppure da 1/3 degli Amministratori.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con lettera da spedirsi a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima.——

——ART. 21——

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, salvo che a norma del presente Statuto sia richiesta una maggioranza più elevata. In caso di parità, il voto del Presidente determina la prevalenza. ——

Della riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.——

——ART. 22——

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quegli atti che il presente statuto e la legge in modo tassativo riservano all'Assemblea.——

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre Società costituite o costituende; assumere la costruzione, manutenzione ed esercizio di linee ferroviarie, funicolari, automobilistiche e di navigazione per acqua e per aria e di stipulare al riguardo convenzioni con lo Stato, gli Enti locali, ogni altro Ente pubblico, nonché con Società od Imprese, nonché con privati e con chi altri del caso; assumere partecipazioni od interessenze per gli effetti di cui all'art. 2 del presente Statuto, acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie; rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i conservatori dei

registri immobiliari da ogni responsabilità al riguardo, transigere e compromettere in arbitri, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del debito pubblico della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico o privato.

Nei limiti di cui all'articolo 2381 C.C., il Consiglio di Amministrazione delibera l'assegnazione delle deleghe di gestione ad un solo amministratore, determinandone i poteri. Viene comunque fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei Soci.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

ART. 23

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della Società con firma libera per gli atti di ordinaria amministrazione e per l'esecuzione in genere di tutte le deliberazioni del Consiglio.

Il Presidente, inoltre, rappresenta la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, di resistere in giudizio e presentare istanze, in ogni fase e grado, avanti tutte le autorità giudiziarie, sia ordinarie sia speciali, compresi i giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 24

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, nonchè da due Sindaci supplenti, tutti funzionanti ai sensi di legge, così nominati:

- un Sindaco effettivo ed uno supplente dal Comune di Como;
- un Sindaco effettivo ed uno supplente dalla Provincia di Como;
- un Sindaco effettivo dal "Consorzio Pubblici Trasporti spa" di Como.

L'assemblea elegge il Presidente del Collegio Sindacale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci presenti.

La composizione del Collegio, anche con riferimento ai due sindaci supplenti, deve assicurare il rispetto del criterio di equilibio tra i generi nella misura richiesta dalla normativa vigente.

Tutti i sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Essi restano in carica tre esercizi a norma di legge e sono rieleggibili.

CONTROLLO CONTABILE

ART. 25

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

BILANCI

ART. 26

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del Bilancio con il conto dei profitti e delle Perdite a norma di legge.

ART. 27

Gli utili netti, dedotta una somma non inferiore al 5% per la riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2428 del Codice Civile, vengono attribuiti al capitale salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali stanziamenti per riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

RECESSO

ART. 28

I soci hanno diritto di recesso nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto (art. 7).

I termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso sono disciplinati dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

Il valore delle azioni è determinato a' sensi dell'art. 2437 ter del Codice Civile.

Per il procedimento di liquidazione si applica l'articolo 2437 quater del Codice Civile; il collocamento delle azioni presso terzi dovrà tuttavia avvenire nel rispetto delle modalità e delle procedure di cui al sesto comma dell'art. 7 dello Statuto.

SCIOGLIMENTO

ART. 29

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

CASNATI RODOLFO FU MARIO NOTAIO IN MENAGGIO

COPIA COMPOSTA DI TREDICI FACCIATE,
CONFORME ALL'ORIGINALE PER
MENAGGIO,

CASNATI RODOLFO FU MARIO NOTAIO IN MENAGGIO